



## CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  
PER LA LOMBARDIA



Il Magistrato istruttore, dott.ssa Marinella Colucci

### VISTO

il questionario trasmesso dall'Organo di revisione del Comune di Savio dell'Adamello (BS), relativo al rendiconto 2017, redatto ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005;

la relazione dell'Organo di revisione sul conto consuntivo 2017, redatta ai sensi dell'art. 239 TUEL;

### RILEVATO

che in sede istruttoria sono stati richiesti chiarimenti in merito:

1. alla tardiva approvazione del rendiconto 2017 rispetto ai termini previsti dall'articolo 227 del TUEL (delibera C.C. n. 16 del 18.06.2018), alle motivazioni che hanno indotto l'Ente ad effettuare la rettifica del riaccertamento ordinario dei residui, trasmettendo le relative delibere di Giunta (deliberazioni di G.C. n. 26 del 30/03/2018 e n. 34 del 23/05/2018);
2. al FCDE di consuntivo 2017 (che risulta pari ad euro 11.500,00 euro);
3. alla risposta negativa data alla domanda 8.5 ed 8.6, a pag. 12 del questionario, in merito, rispettivamente, al mancato accantonamento nel rendiconto 2016 e nel bilancio 2017 delle somme per il finanziamento degli arretrati da erogare a seguito della definitiva sottoscrizione del CCNL Funzioni Locali, così come al mancato accantonamento nel rendiconto 2017 (punto 8.5.1 del questionario) e alla mancata verifica della congruità degli accantonamenti delle somme per il finanziamento degli arretrati da erogare a seguito della definitiva sottoscrizione del CCNL Funzioni Locali, avuto riguardo ai criteri recati dai DPCM 18 aprile 2016 e 27 febbraio 2017 per la determinazione della spesa a carico dei bilanci.
4. alla risposta data alla domanda 12 (pag. 19 del questionario) relativamente al fatto che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e



CORTE DEI CONTI

patrimoniali con gli organismi partecipati, nonché a quanto riportato nella relazione dell'Organo di revisione a pag. 22 in merito all'impossibilità di *predisporre la nota informativa al 31/12/2017 dei crediti e debiti tra l'ente ed alcune società partecipate a causa della mancanza di comunicazioni, peraltro tempestivamente richieste da parte dell'ente* (come da prospetto, S.I.T., Valsaviore spa, S.I.V. srl), specificando quali azioni sono state intraprese in merito.

5. all'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio, di cui alla tabella 2.2, pag. 31 del questionario, per cui risultano basse percentuali di riscossione per le voci Tarsu - Tia - Tari nelle annualità comprese tra il 2013 e il 2017, evidenziando le misure adottate dall'Ente per superare tale criticità.

6. al debito fuori bilancio riconosciuto per euro 69.419,50, indicando se lo stesso è stato integralmente pagato, avendo cura, altresì, di inviare copia della delibera consiliare di riconoscimento dello stesso. Sul punto, si è richiesto conferma dell'avvenuto invio alla competente procura contabile.

7. al saldo negativo della gestione di competenza (accertamenti - impegni) per il 2017 (pari ad euro - 128.763,92), come emerge dalla relazione dell'organo di revisione, pag. 6, motivando la discrasia con quanto riportato nella tab. 4, pag. 24 del questionario (saldo di competenza pari a euro -98.763,92).

8. alla conferma del rispetto dei vincoli previsti dall'art. 6 dl 78/2010 e dall'art. 27 dl 112/2008, atteso che il rendiconto 2016 non è stato approvato entro i termini previsti dal Tuel (deliberazione C.C. n. 14 del 4/5/2017 - proposta di delibera consiliare del 7/4/2017), contrariamente a quanto affermato a pag. 18 nella relazione dell'Organo di revisione.

#### CONSIDERATO

che l'Ente ha fornito i chiarimenti ai rilievi formulati nell'attività istruttoria e che, sulla base degli elementi acquisiti, non si ravvisano, allo stato degli atti, le ragioni per convocare l'amministrazione in adunanza collegiale;

P.Q.M.

comunica, con la presente, gli esiti istruttori sul questionario relativo al rendiconto 2017.

Si accerta la tardiva approvazione del rendiconto consuntivo, invitando l'Ente ad uno scrupoloso rispetto delle tempistiche di cui all'art. 227 TUEL.

Si raccomanda, inoltre, di porre costante attenzione a che l'accantonamento a FCDE sul risultato di amministrazione sia effettivamente congruo, anche in considerazione del punto 3.3 dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 che recita: "*Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione*".

Dai dati inviati dall'Ente in sede istruttoria, difatti, appare che il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 2017 sia stato sottostimato ma sul punto, considerata la situazione finanziaria complessiva dell'Ente e l'attestazione di



CORTE DEI CONTI

Via Marina n. 5 - 20121 Milano - Italia | Tel. 02 77114381 - 02 771141

e-mail: [lombardia.controllo.bs@cor-teconti.it](mailto:lombardia.controllo.bs@cor-teconti.it) | pec: [lombardia.controllo@cor-teconticert.it](mailto:lombardia.controllo@cor-teconticert.it)

congruità da parte dell'Organo di revisione, non si ritiene di dover procedere ad ulteriori approfondimenti e/o a convocare l'Amministrazione in adunanza pubblica. Si richiede, comunque, sia all'Ente sia all'Organo di revisione, di effettuare un'attenta analisi e verifica della congruità del FCDE e della correttezza del metodo di calcolo utilizzato relativamente al rendiconto 2018, anche in vista della prossima approvazione del rendiconto 2019.


In merito al FCDE da accantonare, a consuntivo, nel risultato di amministrazione, si rammenta che il metodo di calcolo cd. ordinario prevede che:

- la percentuale di accantonamento sia determinata in base all'andamento delle riscossioni in c/residui rispetto ai residui attivi iniziali di ogni anno degli ultimi 5 esercizi (per il 2017, il quinquennio di riferimento è 2013-2017);
- detta percentuale sia applicata all'importo complessivo dei residui attivi, "sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti" delle categorie di entrate con crediti di dubbia e difficile esazione;
- non è consentito abbattere né il FCDE riferito ai residui in c/residui né quello riferito ai residui in c/competenza. L'affermazione «con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» che si legge al punto 3.3 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 è, infatti, facoltà riferita al solo bilancio di previsione (cfr., *ex multis*, delibera di questa Sezione n. 253/2017/PRSP).

Il metodo di calcolo cd. ordinario del FCDE previsto a consuntivo (sopra descritto) è differente da quello previsto per il bilancio di previsione.

Si raccomanda, infine, un monitoraggio continuo sulla situazione crediti/debiti tra l'Ente e gli organismi partecipati, sull'andamento delle riscossioni in conto residui, sull'insorgere di debiti fuori bilancio e sulla gestione di competenza.

Con riserva di ogni ulteriore verifica sui prossimi questionari.

Il Magistrato istruttore  
dott.ssa  Colucci

MC/dp



CORTE DEI CONTI

